



REGOLAMENTO SULL'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE



Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del _____

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del _____

*Innovazione responsabile
per una scuola più inclusiva*

Sommario

Titolo I – Disposizioni generali	3
Titolo II – Governance dell'Intelligenza Artificiale.....	5
Titolo III – Utilizzo dell'IA da parte del personale scolastico	5
Titolo IV – Utilizzo dell'IA da parte degli studenti	7
Titolo V – Privacy, sicurezza e responsabilità	9
Titolo VI – Monitoraggio, violazioni e aggiornamento	11

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'Istituto Comprensivo Valle del Fino, con l'obiettivo di promuovere un impiego etico, consapevole, critico, sicuro e responsabile delle tecnologie di Intelligenza Artificiale nei processi educativi, didattici, amministrativi e organizzativi.
2. L'Istituto riconosce l'Intelligenza Artificiale come uno strumento potenzialmente utile per:
 - sostenere la progettazione didattica;
 - personalizzare i percorsi di apprendimento;
 - favorire l'inclusione;
 - sviluppare competenze digitali e di cittadinanza;
 - promuovere il pensiero critico;
 - supportare attività di ricerca, produzione e rielaborazione;
 - migliorare, ove appropriato, alcuni processi organizzativi e amministrativi.
3. L'utilizzo dell'IA deve essere sempre coerente con le finalità educative dell'Istituto, con il PTOF, con il Curricolo d'Istituto e con le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, sicurezza informatica e tutela dei minori. L'utilizzo dei sistemi di IA nell'Istituto si conforma altresì ai principi del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), garantendo la trasparenza degli output generati, il rispetto dei diritti fondamentali, la protezione della proprietà intellettuale e l'adozione di misure tecniche idonee a prevenire la generazione di contenuti illeciti o discriminatori, tutelando in via prioritaria la popolazione scolastica minorenni.
4. L'IA costituisce uno strumento di supporto e non può sostituire il ruolo educativo, relazionale, professionale e valutativo del docente né la responsabilità delle persone che utilizzano o sottoscrivono contenuti prodotti con l'ausilio di tali strumenti.
5. L'Istituto promuove un approccio all'IA fondato sulla consapevolezza dei suoi limiti, compresi i possibili errori, le informazioni inesatte, i bias, i rischi di dipendenza cognitiva, il plagio e l'uso improprio dei dati.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a. **Intelligenza Artificiale (IA):** sistema automatizzato in grado di operare con livelli variabili di autonomia e di produrre, a fini espliciti o impliciti, output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali;
- b. **Sistema o strumento di IA:** software, applicazione, piattaforma o servizio che utilizza tecniche di Intelligenza Artificiale, compresi sistemi generativi capaci di produrre testi, immagini, audio, musica, video, codice o altri contenuti;

- c. **IA generativa:** sistema di IA in grado di generare nuovi contenuti sulla base di istruzioni o richieste formulate dall'utente;
- d. **Utente:** qualsiasi soggetto che utilizzi uno strumento di IA nell'ambito delle attività dell'Istituto;
- e. **Deployer:** soggetto che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità nell'ambito delle attività istituzionali;
- f. **Supervisione umana:** controllo esercitato da una persona responsabile sull'utilizzo e sugli output prodotti da un sistema di IA;
- g. **Strumento autorizzato:** sistema di IA valutato dall'Istituto e inserito nel Registro degli strumenti di IA autorizzati, secondo le procedure definite negli allegati al presente Regolamento.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica:
 - al personale docente;
 - al personale ATA;
 - alla Dirigenza;
 - agli studenti;
 - alle famiglie, per gli aspetti di competenza;
 - agli eventuali collaboratori e soggetti esterni che utilizzino sistemi di IA nell'ambito di attività dell'Istituto.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle attività svolte:
 - nei locali dell'Istituto;
 - attraverso account istituzionali Google Workspace for Education (@icvalledelfino.edu.it);
 - mediante dispositivi d'Istituto (tablet e iPad) gestiti centralmente tramite sistema di Mobile Device Management (MDM), con inibizione di App Store liberi e blocco dell'installazione autonoma di software;
 - strumenti e assistenti di IA generativa preventivamente autorizzati e dotati di profili di tutela e restrizioni 'Under 18';
 - nell'ambito di attività didattiche o istituzionali, anche quando svolte a distanza.

Art. 4 – Principi generali

1. L'utilizzo dell'IA all'interno dell'Istituto deve rispettare i principi di:
 - a. legalità e conformità normativa;
 - b. protezione dei dati personali e privacy;
 - c. trasparenza;
 - d. equità e non discriminazione;
 - e. sicurezza informatica;
 - f. proporzionalità;
 - g. centralità della persona e dello studente;
 - h. supervisione e responsabilità umana;
 - i. accessibilità e inclusione;

j. tutela dell'autonomia e del pensiero critico.

2. Nessun sistema di IA può sostituire il giudizio professionale del docente nelle decisioni educative e valutative.
3. Gli output prodotti dall'IA devono essere considerati potenzialmente inesatti o incompleti e devono pertanto essere verificati dall'utente prima di essere utilizzati, diffusi o inseriti in documenti ufficiali.
4. È vietato utilizzare strumenti di IA per finalità contrarie alle norme vigenti, al Regolamento d'Istituto, al Patto Educativo di Corresponsabilità o ai principi di rispetto della dignità della persona.

Titolo II – Governance dell'Intelligenza Artificiale

Titolo III – Utilizzo dell'IA da parte del personale scolastico

Art. 8 – Utilizzo didattico da parte dei docenti

1. I docenti possono utilizzare strumenti di IA, nel rispetto del presente Regolamento, come supporto:
 - alla progettazione didattica;
 - alla predisposizione di materiali;
 - alla personalizzazione degli apprendimenti;
 - alla predisposizione di esercizi e attività;
 - alla differenziazione dei materiali;
 - alla progettazione di attività inclusive;
 - alla generazione di idee e proposte;
 - alla rielaborazione di materiali;
 - allo sviluppo di attività interdisciplinari;
 - alla sperimentazione di metodologie didattiche innovative.
2. L'utilizzo dell'IA non trasferisce al sistema tecnologico la responsabilità professionale del docente.
3. Il docente verifica sempre accuratezza, adeguatezza, correttezza, eventuali bias e appropriatezza pedagogica degli output prodotti.
4. È vietato utilizzare sistemi di IA per delegare integralmente la valutazione degli studenti o assumere decisioni educative automatizzate che producano effetti sul percorso dello studente.
5. L'utilizzo di strumenti di IA con gli studenti deve essere coerente con l'età degli alunni, con le finalità dell'attività e con le condizioni di utilizzo previste dal fornitore.

Art. 9 – Utilizzo amministrativo e gestionale

1. Il personale ATA, la Dirigenza e il personale autorizzato possono utilizzare strumenti di IA come supporto alle attività amministrative, organizzative e gestionali, nei limiti stabiliti dalla normativa e dalle disposizioni interne.
2. L'IA può essere utilizzata, ove autorizzato, per:
 - predisposizione di bozze;
 - rielaborazione di testi;
 - supporto alla comunicazione;
 - organizzazione delle informazioni;
 - analisi di dati adeguatamente trattati;
 - supporto all'organizzazione delle attività.
3. La responsabilità del contenuto finale di qualsiasi documento prodotto con l'ausilio dell'IA rimane in capo alla persona che lo verifica, lo utilizza e, ove previsto, lo sottoscrive.
4. È vietato inserire in strumenti di IA non autorizzati dati personali, dati particolari, dati relativi a minori o informazioni riservate dell'Istituto.

Art. 10 – Strumenti e piattaforme autorizzati

Nel rispetto della sovranità tecnologica e della protezione dei dati dei minori, l'Istituto adotta un regime di "whitelist" rigida: l'utenza studentesca può utilizzare esclusivamente i servizi, le piattaforme e gli assistenti di IA generativa inseriti nell'apposito Registro e operanti in ambiente Workspace for Education con restrizioni "Under 18" attive (che inibiscono la profilazione commerciale e l'addestramento dei modelli sui dati degli utenti). È fatto assoluto divieto di utilizzo, sia via web che tramite dispositivi d'Istituto o personali, di piattaforme di IA di terze parti non autorizzate.

L'Istituto individua gli strumenti di IA autorizzati sulla base di una valutazione preventiva che tenga conto, tra gli altri aspetti, di:

- a. età minima prevista dalle condizioni contrattuali;
- b. modalità di autenticazione;
- c. quantità e tipologia dei dati raccolti;
- d. finalità del trattamento;
- e. conservazione dei dati;
- f. eventuale utilizzo dei dati per l'addestramento dei modelli;
- g. sicurezza;
- h. gestione degli account;

- i. condizioni specifiche per utenti minorenni;
- j. interoperabilità con l'ambiente digitale dell'Istituto.

L'Istituto privilegia, ove possibile, strumenti integrabili con l'ambiente Google Workspace for Education e con gli account istituzionali. I servizi di Intelligenza Artificiale generativa autorizzati e sbloccati per l'utenza studentesca dell'Unità Organizzativa /Alunni sono unicamente quelli inseriti nel Registro in ambiente protetto Education con profilo "Under 18", mentre ogni IA non autorizzata è tecnicamente inibita.

L'adozione di un nuovo strumento deve essere preceduto dalla procedura prevista dall'Allegato 4.

Art. 11 – Formazione del personale

1. L'Istituto promuove la formazione continua del personale docente e ATA sull'Intelligenza Artificiale.
2. La formazione è finalizzata, in particolare, a sviluppare:
 - alfabetizzazione sull'IA;
 - capacità di valutare criticamente gli output;
 - uso sicuro e responsabile degli strumenti;
 - tutela dei dati personali;
 - conoscenza dei principali rischi;
 - utilizzo didattico consapevole;
 - prevenzione del plagio e della dipendenza cognitiva;
 - competenze di cittadinanza digitale.
3. Le attività possono essere realizzate attraverso iniziative interne, percorsi istituzionali, università, enti di ricerca, soggetti qualificati e piattaforme formative riconosciute.

Titolo IV – Utilizzo dell'IA da parte degli studenti

Art. 12 – Principi generali

1. L'Istituto considera l'alfabetizzazione sull'Intelligenza Artificiale parte integrante dell'educazione digitale degli studenti.
2. Gli studenti devono essere educati a comprendere:
 - che cosa è un sistema di IA;
 - come produce i propri risultati;
 - quali sono le sue potenzialità;

- quali sono i suoi limiti;
- il rischio di informazioni false o inesatte;
- il problema dei bias;
- le implicazioni relative alla privacy;
- le conseguenze dell'utilizzo non consapevole.

3. L'utilizzo dell'IA da parte degli studenti è consentito esclusivamente secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento, dagli insegnanti e dagli allegati operativi.

Art. 13 – Utilizzo dell'IA nelle attività didattiche

Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA nell'ambito di attività didattiche espressamente autorizzate dal docente.

L'autorizzazione deve essere coerente:

- a. con l'età degli studenti;
- b. con la finalità educativa dell'attività;
- c. con lo strumento utilizzato;
- d. con le condizioni contrattuali del servizio;
- e. con le disposizioni sulla protezione dei dati.

Gli studenti della scuola secondaria di primo grado accedono all'IA didattica esclusivamente tramite il proprio account istituzionale @icvalledelfino.edu.it e le piattaforme e gli strumenti di IA istituzionali validati, essendo bloccato l'accesso a qualsiasi applicazione o chat di IA non autorizzata sia via web sia sui dispositivi mobili d'Istituto. Il docente stabilisce le modalità di utilizzo dello strumento e può limitarne le funzionalità.

L'utilizzo dell'IA deve favorire l'apprendimento e non sostituire integralmente l'attività cognitiva richiesta allo studente.

Art. 14 – IA e produzione degli elaborati

1. Quando il docente consente l'utilizzo dell'IA nella realizzazione di un elaborato, lo studente deve rispettare le modalità stabilite dal docente.
2. Ove richiesto, lo studente deve dichiarare l'utilizzo dell'IA e indicare, in forma adeguata all'età, per quali attività se ne è avvalso.
3. L'utilizzo dell'IA non esonera lo studente dalla responsabilità sul contenuto finale dell'elaborato.
4. Lo studente deve essere in grado di spiegare e rielaborare i contenuti prodotti con l'ausilio dell'IA.
5. L'utilizzo non dichiarato dell'IA, quando la dichiarazione è stata richiesta dal docente, costituisce comportamento scorretto e può rilevare ai fini della valutazione dell'attività secondo i criteri stabiliti dal docente.

Art. 15 – IA e attività valutative

1. Nelle verifiche e nelle prove valutative l'utilizzo dell'IA è vietato, salvo esplicita autorizzazione del docente.
2. Quando l'IA è autorizzata nell'ambito di una prova o di un'attività valutativa, il docente definisce preventivamente:
 - lo strumento utilizzabile;
 - le modalità di utilizzo;
 - le parti dell'attività nelle quali è consentito;
 - le modalità di dichiarazione dell'utilizzo;
 - i criteri di valutazione.
3. La valutazione rimane sempre responsabilità del docente e non può essere delegata integralmente a un sistema automatizzato.

Art. 16 – Divieti per gli studenti

È vietato:

- a. utilizzare l'IA durante una verifica quando tale utilizzo non è autorizzato;
- b. presentare come interamente proprio un elaborato generato integralmente da un sistema di IA;
- c. utilizzare l'IA per eludere una prova, un compito o un'attività valutativa;
- d. inserire in sistemi di IA dati personali propri o di altre persone senza autorizzazione;
- e. utilizzare l'IA per creare contenuti offensivi, discriminatori, diffamatori o lesivi della dignità delle persone;
- f. utilizzare l'IA per impersonare docenti, compagni o altri soggetti;
- g. utilizzare strumenti non autorizzati quando l'attività didattica prevede espressamente l'utilizzo di strumenti individuati dall'Istituto o dal docente.

Titolo V – Privacy, sicurezza e responsabilità

Art. 17 – Protezione dei dati personali

1. Ogni utilizzo dell'IA deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Il principio generale dell'Istituto è quello della minimizzazione dei dati.
3. Gli utenti devono evitare di inserire negli strumenti di IA dati personali non necessari allo svolgimento dell'attività.
4. È vietato inserire in strumenti non autorizzati:

- dati relativi a studenti;
- dati relativi a famiglie;
- dati sanitari;
- dati particolari;
- informazioni riservate;
- documentazione interna contenente dati personali;
- credenziali di accesso;
- altri dati la cui divulgazione possa arrecare pregiudizio alle persone o all'Istituto.

5. Il DPO è coinvolto nelle valutazioni relative ai trattamenti di dati personali connessi all'introduzione di nuovi strumenti.

Art. 18 – Valutazione preventiva degli strumenti

1. Prima dell'introduzione di un nuovo sistema di IA nell'ambito delle attività istituzionali, l'Istituto effettua una valutazione proporzionata ai rischi dello strumento.
2. La valutazione considera almeno:
 - protezione dei dati;
 - sicurezza informatica;
 - età minima;
 - trattamento dei dati dei minori;
 - conservazione delle informazioni;
 - eventuale utilizzo dei dati per l'addestramento;
 - trasferimenti di dati;
 - eventuale profilazione;
 - rischi di discriminazione o bias;
 - affidabilità degli output;
 - impatto educativo e cognitivo.
3. Ove richiesto dalla normativa applicabile, sono effettuate le ulteriori valutazioni previste in materia di protezione dei dati personali.

Art. 19 – Sicurezza informatica

1. L'utilizzo degli strumenti di IA deve essere coerente con le politiche di sicurezza informatica dell'Istituto.
2. Gli utenti devono:
 - utilizzare esclusivamente account autorizzati quando richiesto;
 - proteggere le proprie credenziali;
 - non condividere password;
 - non caricare documenti contenenti informazioni riservate su piattaforme non autorizzate;

- segnalare eventuali anomalie o incidenti di sicurezza.
- 3. L'Istituto privilegia soluzioni che consentano una gestione centralizzata degli account e delle autorizzazioni.

Art. 20 – Responsabilità e supervisione umana

1. La responsabilità dell'utilizzo dello strumento e dei contenuti prodotti rimane in capo all'utente che li utilizza nell'ambito delle proprie funzioni.
2. Gli strumenti di IA non possono assumere autonomamente decisioni che producano effetti diretti sul percorso scolastico degli studenti o sul personale.
3. Ogni decisione educativa, valutativa, disciplinare o amministrativa che possa produrre effetti sulle persone deve essere assunta da un soggetto umano competente e responsabile.

Titolo VI – Monitoraggio, violazioni e aggiornamento

Art. 21 – Monitoraggio

1. L'Istituto monitora periodicamente l'utilizzo degli strumenti di IA e l'efficacia delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
2. Il monitoraggio può riguardare:
 - strumenti utilizzati;
 - attività realizzate;
 - formazione del personale;
 - alfabetizzazione degli studenti;
 - problematiche emerse;
 - incidenti relativi alla sicurezza o alla privacy;
 - nuove esigenze didattiche e organizzative.

Art. 22 – Revisione del Regolamento

1. Il presente Regolamento è sottoposto a revisione periodica e comunque ogniqualvolta intervengano significative modifiche normative, tecnologiche o organizzative.
2. La revisione è coordinata dal Dirigente Scolastico, con il coinvolgimento delle figure e degli organi competenti, compreso il DPO per gli aspetti di protezione dei dati personali.
3. Gli allegati di natura operativa possono essere aggiornati secondo le procedure interne senza necessariamente modificare il testo principale del Regolamento, quando ciò sia compatibile con la normativa e con le competenze degli organi scolastici.

Art. 23 – Violazioni e sanzioni

1. L'utilizzo dell'IA in violazione del presente Regolamento costituisce comportamento contrario alle disposizioni dell'Istituto.

2. Per il personale si applicano le disposizioni normative e contrattuali vigenti.
3. Per gli studenti si applicano, in relazione alla natura e alla gravità del comportamento, le disposizioni del Regolamento d'Istituto e del Regolamento di disciplina.
4. Nella valutazione delle violazioni sono considerati, in particolare:
 - età dello studente;
 - consapevolezza del comportamento;
 - natura e gravità della violazione;
 - eventuale presenza di dati personali coinvolti;
 - eventuale danno prodotto;
 - reiterazione del comportamento.

Art. 24 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.
2. Il Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituto nella sezione dedicata ai regolamenti e alla documentazione istituzionale.
3. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato 1 – Strategia d'Istituto per l'adozione dell'Intelligenza Artificiale

Documento di indirizzo collegato al PTOF, contenente obiettivi, finalità, ambiti di utilizzo, formazione, alfabetizzazione degli studenti e modalità di monitoraggio.

Allegato 2 – Policy interna sull'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale

Regole operative rivolte a docenti, personale ATA e altri utenti autorizzati.

Allegato 3 – Registro degli strumenti di Intelligenza Artificiale autorizzati

Elenco aggiornabile degli strumenti approvati dall'Istituto, con indicazione delle categorie di utenti, delle finalità e delle condizioni di utilizzo.

Allegato 4 – Procedura di valutazione e autorizzazione di nuovi strumenti IA

Procedura interna per la richiesta, valutazione, eventuale autorizzazione e inserimento di un nuovo strumento nel Registro.

Allegato 5 – Informativa sul trattamento dei dati personali connesso all'utilizzo dell'IA

Documento predisposto e verificato con il DPO.

Allegato 6 – Linee guida per gli studenti e le famiglie

Documento semplificato relativo all'uso dell'IA.